

COMUNE DI CARERI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale prot. n. 6972

Data 19.12.2022

OGGETTO	PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 – TRIENNIO 2022 – 2024 – PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E OCCUPAZIONALI 2022 – 2024"- SEZIONE 3 PIAO 2022/2024.
---------	--

L'anno duemila 2022, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 10,30 l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Adozione del piano integrato di attività e organizzazione (piao) - art. 6, d.l. n. 80/2021 e art. 6 d.m. 132/2022 – Triennio 2022 – 2024 – Parere sulla programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024".

Premesso che:

l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

Visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale propone di approvare ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 – 2026 e il relativo piano occupazionale, all'interno Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 redatto secondo lo schema semplificato definito con Decreto 30 giugno 2022, n. 132;

Dato atto che:

il Comune di Careri alla data del 31 dicembre 2021 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

il Comune di Careri alla data del 31/12/2021, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Preso atto che l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale 2024, secondo quanto previsto dagli artt.6 e 33, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza, né di soprannumerari età nell'ambito dei contingenti delle categorie come si evince dalla delibera della G.M. n. 79 del 15.11.2023;

L'Ente rispetterà nel 2022 l'obbligo sancito dall'art.1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art.3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2024 (calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011/2013;

Preso atto che l'art. 1 comma 557-quater introdotto dalla D.L. 90/2014 così recita: Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Il PIAO contiene anche il piano triennale delle azioni positive di cui all'art.48, comma 1 del D.Lgs.11 aprile 2006, n.198;

L'Ente rispetta il vincolo di cui all'art.9, comma 3 bis, D.L.29 novembre 2008, n.185;

Per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art.9,comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con L.7 agosto 2016, n.160, mediante la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024–2026 mentre la relativa comunicazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche è avvenuta entro i termini previsti; L'Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 come da ultimo modificato dall'art.16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n.160, in tema di assunzioni di personale con forme c.d. flessibili.

Per quanto attiene alle coperture finanziarie, nella sezione 3.3.4 viene dato atto che non vi sono assunzioni programmate;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;

ai sensi all'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24.06.2022 n. 81 di proroga 30.11.2022 dell'approvazione del PIAO 2022-2024 per gli Enti Locali;

Evidenziato che con decreto del 28 luglio 2022, il Ministro dell'Interno ha prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 agosto p.v. facendo slittare al 31 dicembre p.v. (120 giorni successivi) il termine per l'approvazione del PIAO, in base all'articolo 8 comma 3 del sopra indicato DM;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Tutto ciò premesso e considerato;

ACCERTA

che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

che in conseguenza non sono previste delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, in attesa delle decisioni della Corte dei Conti sul PFRP;

che pertanto l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giuseppe Bajati
